

OGGETTO: COSSU ANITA – SENTENZA TAR LOMBARDIA – RINUNCIA ALL'APPELLO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Programmazione e Gestione del Personale, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante con cui si propone di non presentare appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n.1459/2004 e di ottemperare a quanto disposto con la sentenza stessa;
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERA

- 1) di non presentare appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n.1459/2004;
- 2) di ottemperare a quanto disposto con la sentenza stessa;
- 3) di dare mandato alla Direzione del Personale di adottare tutti gli atti conseguenti;
- 4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

In data 28.5.2004 è stata notificata al Comune la sentenza n.1459/2004 con cui il TAR Lombardia, in accoglimento delle richieste della Sig.ra Cossu Anita ha dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità di fine servizio ex art.9 D. Lgs. 207/1947 per il periodo di servizio fuori ruolo prestato dal 31.3.1981 al 31.7.1987 e conseguentemente ha condannato il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento della suddetta indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha condannato altresì il Comune al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio liquidandoli, forfettariamente e complessivamente, nella somma di € 2.000,00.

L'eventuale ricorso in appello avverso la suddetta sentenza deve essere presentato entro il 26.6.2004.

Sulla base di una valutazione relativa al rapporto costi/benefici l'onere da riconoscere alla ex dipendente può essere stimato in € 6.000,00 circa, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre il costo di assistenza legale per il secondo grado di giudizio sarà di gran lunga superiore, anche sulla base dei nuovi tariffari

forensi adottati con DM Giustizia n.127 del 8.4.2004 pubblicato sulla G.U. n.115 del 18.5.2004.

Pertanto, si propone di non presentare il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n.1459/2004 e di ottemperare a quanto disposto con la sentenza stessa.

Sesto San Giovanni, lì 18.6.2004

Il Direttore del Personale
Sig.ra Elia Peccini